



CIRCOLARE DI
APPROFONDIMENTO
Speciale COVID-19_1

Sintesi dei provvedimenti fiscali e societari
introdotti dal D.L. “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n.18

1. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI VERSAMENTI

Rimessione in termini per i versamenti

Ai sensi dell'articolo 60 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, i termini dei **versamenti** verso le amministrazioni pubbliche che erano **in scadenza il 16 marzo 2020**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono **prorogati al 20 marzo 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Valgono tuttavia regole speciali per i seguenti soggetti:

- soggetti che operano in determinati settori
- soggetti di ridotte dimensioni
- soggetti che si trovano in certe province Italiane

A. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le imprese che operano in specifici settori (articolo 61)

Come si ricorderà, l'articolo 8, comma 1, del precedente D.L. 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le sole imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato –

- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La norma del D.L. in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, estende la citata sospensione ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori:

- dello sport,
- dell'arte e della cultura,
- del trasporto,
- della ristorazione,
- dell'educazione e dell'assistenza,
- della gestione di fiere ed eventi.

(nota: [per l'elenco dettagliato dei soggetti si rimanda all'Allegato alla Risoluzione n. 12/E emessa il 18 marzo 2020](#)).

Tale sospensione è limitata ai:

- versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e

- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si osserva come le sospensioni previste dall'articolo 61, riferite a società operanti in specifici settori, non soffrono limitazioni derivanti dalle dimensioni dei soggetti beneficiari (*a differenza delle altre disposizioni di sospensione, riportate in altri articoli del decreto e riferite in generale al mondo delle imprese*).

Per ultimo si fa presente che il comma 4 dell'articolo 61 stabilisce che, con riferimento alle associazioni ed alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, le stesse possono non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ma i versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020**.

B. Sospensione dei versamenti dell'IVA per le imprese che operano in specifici settori (articolo 61)

Per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator di cui all'articolo 8, comma 1, del precedente D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e ai soggetti di cui alla precedente lettera A elencati all'articolo 61, comma 2, del D.L. in esame, è altresì prevista la **sospensione** anche dei termini di **versamento dell'IVA** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si osserva come le sospensioni previste dall'articolo 61, riferite a società operanti in specifici settori, non soffrono limitazioni derivanti dalle dimensioni dei

soggetti beneficiari (a differenza delle altre disposizioni di sospensione, riportate in altri articoli del decreto e riferite in generale al mondo delle imprese).

C. **Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per i titolari di partita IVA di minori dimensioni (articolo 62)**

Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. è consentito di **non procedere ai versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- all'IVA,
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

D. **Sospensione dei versamenti dell'IVA per i titolari di partita che operano in alcune province (articolo 62)**

Ai sensi dell'articolo 62, comma 3, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è consentito di **non procedere ai versamenti dell'IVA in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

E. **Conferma della sospensione dei versamenti per i titolari di partita che operano nelle c.d. "zone rosse"**

L'articolo 62, comma 4, conferma che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione della sostituzione di imposta

L'articolo 62, comma 7, dispone **in favore degli esercenti arti e professioni ed agenti di commercio:**

- con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e
- che **nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**,

la **possibilità** che i ricavi ed i compensi percepiti nel **periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020** non siano assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Gli esercenti arti e professioni e gli agenti di commercio che intendono avvalersi di questa possibilità:

- devono **rilasciare un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione (esercizio dell'opzione);
- devono **provvedere a versare loro direttamente** l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Menzione pubblica per i contribuenti virtuosi (articolo 71)

Si prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti prima indicate possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, e ciò **"al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica"**.

2. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

L'articolo 62 introduce altresì previsioni di **generale sospensione dei termini per gli adempimenti tributari**.

In particolare, all'articolo 62, nel comma 1, si introduce la **sospensione dei soli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale)** in scadenza nel

periodo compreso dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Al successivo comma 6 si indica che gli **adempimenti** così sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

3. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI APPROVAZIONE BILANCIO E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

L'articolo 106, comma 1, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma (per le S.p.A.) e 2478-bis (per le S.r.l.), del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria delle società di capitali per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora il termine ordinario dei 120 giorni previsti dal codice civile cada nel periodo fino al 31 luglio 2020.

L'articolo **articolo 106, comma 2**, stabilisce inoltre che, al fine di facilitare lo svolgimento delle **assemblee sia ordinarie che straordinarie** la cui **convocazione è prevista entro il 31 luglio 2020** nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono prevedere

con l'avviso di convocazione – anche in deroga alle disposizioni statutarie – l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. È possibile altresì prevedere che l'assemblea si svolga – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il segretario od il notaio.

È inoltre previsto che le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. BONUS E INCENTIVI

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)

L'articolo 63 introduce l'erogazione di un **bonus di 100 euro** a favore dei **lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, con **reddito complessivo non superiore a 40.000 euro**, che, **durante il mese di marzo 2020**, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, *ai fini delle imposte dirette*, ed è **ragguagliato** ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria nel mese di marzo.

Il premio è **attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro**, che lo eroga se possibile con la retribuzione

relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno.

I datori di lavoro recuperano poi il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Indennità per alcuni lavoratori autonomi e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27)

Si riconosce ai lavoratori autonomi titolari di P IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme

previdenziali obbligatorie, una indennità **una tantum per il mese di marzo di 600 euro**, non tassata a fini IRPEF (e addizionali).

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

Credito di imposta per le spese di sanificazione (articolo 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro si introduce un **credito d'imposta** a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione a fronte delle spese sostenute nel periodo di imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito d'imposta di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

La concreta attuazione del credito d'imposta è demandata e subordinata ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. in esame.

Credito d'imposta per canoni di locazione per negozi e botteghe (articolo 65)

Si riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta** nella misura del 60% dell'ammontare del **canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro ed in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 (articolo 66)

La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

Si prevede così che per le predette erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate:

- dalle persone fisiche non titolari di reddito di impresa e dagli enti non commerciali,
- a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%.

La detrazione non può essere di importo superiore a **30.000 euro**.

Per le imprese, l'articolo 66 estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale sono deducibili dal reddito **d'impresa** ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

5. ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - CONTENZIOSO - SOSPENSIONE E PROROGA DEI TERMINI

Sospensione di termini relativi all'attività degli uffici e degli enti impositori (articolo 67)

Vengono sospesi i termini relativi alle attività:

- di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale),
- di accertamento,

- di riscossione,
- di contenzioso,

da parte degli uffici degli enti impositori.

In particolare, per quanto riguarda l'**attività di consulenza**, si prevede la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della

documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello e di consulenza giuridica.

In considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

Sono, altresì, sospese le **attività consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria**, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza.

L'articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159: in base a tale disposto **i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati di 2 anni.**

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione (articolo 68)

Si prevede la **sospensione** dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti:

- da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Per qualunque chiarimento siamo a vostra disposizione.

Anche in questo caso viene prorogata l'attività di controllo degli enti di riscossione per ulteriori 2 anni.

Le disposizioni si applicano anche:

- agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
- alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali,
- agli atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Si introduce il differimento al 31 maggio 2020 di termini relativi alle varie edizioni delle cd. "rottamazioni delle cartelle", e più precisamente:

- del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.119 del 2018, e articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019),
- del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018).

Si prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle **comunicazioni di inesigibilità** che gli *agenti della riscossione* devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Misure in materia di giustizia - anche tributaria (articolo 83)

Si sospendono fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali riguardanti il **contenzioso tributario**, e vengono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze pendenti fino a tale data.

La sospensione ricomprende anche i termini procedurali, inclusi quelli previsti nelle procedure concorsuali.